



Acqua patrimonio di tutti

Moratoria di 12 mesi per le nuove assegnazioni

La relazione tecnica al provvedimento del Governo

L'articolo 26-ter in commento è stato introdotto presso l'altro ramo del Parlamento a seguito dell'approvazione di un emendamento della Commissione, nel testo modificato da un subemendamento del relatore;

Il comma 1 vieta nuovi affidamenti del servizio idrico integrato ai sensi dell'articolo 150 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (cd. Codice ambientale): fino all'emanazione delle disposizioni adottate in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308, integrative e correttive del medesimo decreto legislativo, contenenti la revisione della disciplina della gestione delle risorse idriche e dei servizi idrici integrati. Si ricorda che in base all'articolo 1, comma 6, della legge delega il termine per l'esercizio della delega relativa all'adozione di decreti correttivi e integrativi del codice ambientale scade il 29 aprile 2008 (ovvero 2 anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 152 del 2006). Il primo provvedimento correttivo è il decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284, che non interviene direttamente sulla materia oggetto della disposizione in esame; il secondo provvedimento correttivo, sul cui schema le Commissioni Ambiente di Camera e Senato hanno appena espresso il parere di loro competenza, dovrà nuovamente essere trasmesso alle medesime per il secondo passaggio parlamentare previsto dall'articolo 1, comma 5, della norma di delega. Lo schema di correttivo interviene sulla Parte II (relativa alle procedure di VIA, VAS e IPPC) e IV (in materia di rifiuti) del codice e reca alcune limitate modifiche alla Parte III del codice in materia di gestione delle risorse idriche (di cui si dirà più oltre). In ogni caso entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in esame.

Occorre valutare se modificare la disposizione al fine di fare riferimento – quale termine per la sospensione dei nuovi affidamenti – piuttosto che all'emanazione, all'entrata in vigore delle disposizioni correttive del codice ambientale, contenenti la revisione della disciplina della gestione delle risorse idriche e dei servizi idrici integrati.

Il comma 2 estende l'applicazione della cd. moratoria anche alle procedure in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione, ma fa salve le concessioni già affidate.

Il comma 3, in fine, prevede la predisposizione e la trasmissione alle Camere da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri (su proposta del Ministro dell'Ambiente e del Ministro per gli Affari Regionali) di una relazione sullo stato delle gestioni esistenti circa il rispetto dei parametri di salvaguardia del patrimonio idrico ed in particolare riguardo all'effettiva garanzia di controllo

pubblico sulla misura delle tariffe, alla conservazione dell'equilibrio biologico, alla politica del risparmio idrico e dell'eliminazione delle dispersioni, alla priorità nel rinnovo delle risorse idriche e per il consumo umano.

Il termine per la presentazione di tale relazione è di tre mesi dalla data in entrata in vigore del provvedimento.

Si segnala che il testo della disposizione in gran parte riprende l'articolo 9 ¹ dell'AS n. 1644 (Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali), attualmente all'esame del Senato.

Rispetto a tale disposizione tuttavia, a seguito dell'approvazione del subemendamento:

1. in base al comma 1, la cd. moratoria riguarda tutti gli affidamenti e non soltanto quelli a soggetti privati;
2. è previsto, sempre al comma 1, un termine massimo di dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione per l'applicazione della medesima moratoria;
3. non è riprodotta, al medesimo comma, l'esplicitazione secondo la quale la titolarità delle concessioni di derivazione delle acque pubbliche è assegnata ad enti pubblici ;
4. al comma 2, non vengono esplicitamente fatte salve le concessioni già affidate.

Si segnala inoltre, che è attualmente all'esame della Commissione ambiente della Camera una proposta di legge di iniziativa popolare (AC 2889) , che detta principi relativi alla gestione delle risorse idriche, con particolare riferimento ai profili della tutela e della pianificazione, e interviene sulla disciplina della gestione del servizio idrico integrato (con riferimento anche alla fase transitoria),prevedendo la ripubblicizzazione del servizio.

¹ Il testo dell'articolo 9 deriva dall'approvazione, nella seduta dello scorso 30 maggio sull'A:C. 2272 – bis- A, di un emendamento della Commissione e un subemendamento ad esso riferito (emendamento 6.0300 e subemendamento Monelli 0.60.300.3)